

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1655}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANTONI, TRIVA, ALINOVİ, AULETA, BELLOCCHIO, BRINA,
BRUZZANI, CIOFI degli ATTI, DARDINI, PIERINO, SARTI
ARMANDO, UMIDI SALA**

Presentata il 4 maggio 1984

Inapplicabilità per talune categorie di contribuenti, sino al 29 aprile 1984, delle sanzioni per la mancata emissione degli scontrini fiscali di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il perseguimento dell'obiettivo contenuto nell'articolo 53 della nostra Costituzione repubblicana, soprattutto oggi che l'opinione pubblica è giustamente indignata per le iniquità rilevate dalla lettura del « libro bianco » pubblicato dal Ministro delle finanze per le dichiarazioni dei redditi relativi al 1981, non ci deve far sottovalutare i rischi che si corrono allorché si impongono a dei cittadini obblighi che, non per loro deliberata determinazione, non possono soddisfare.

La legge 26 gennaio 1983, n. 18, che disciplina l'introduzione e l'uso dei registratori di cassa, mette a disposizione

dell'Amministrazione finanziaria strumenti con i quali si dovrebbe fortemente ridimensionare il fenomeno dell'evasione, in particolare nella fase della commercializzazione al dettaglio della maggior parte dei beni oggetto di contrattazione, e prevede, con l'articolo 2, pene e sanzioni severe per coloro i quali non emettono o emettono in modo irregolare, il prescritto scontrino fiscale.

Si è già avuto modo di evidenziare come, in questa prima fase di applicazione della legge n. 18, si siano accumulati ritardi ed inadempienze dovuti a una non sempre agevole interpretazione delle norme e alla ricorrente indisponibilità sul

mercato di registratori o rotoli di carta idonei e rispondenti alle prescrizioni del legislatore.

Che fare, allora ?

È giusto applicare ad essi le pene pecuniarie di cui al primo comma dell'articolo 2 o addirittura le sospensioni di cui al quarto comma dello stesso articolo della legge n. 18 ?

Un buon legislatore — in particolare nelle materie fiscali — dovrebbe sempre riuscire a coniugare la semplicità e la severità della norma con la sua applicabilità e la giustizia !

Sono queste considerazioni, ed altre ancora, che ci fanno ritenere che si debba

giungere ad una sanatoria per quei soggetti passivi inadempienti certamente per colpa di altri (fornitori dei registratori di cassa o rotoli di carta); nel contempo, bisogna evitare di far fruire della stessa quei contribuenti che deliberatamente non hanno fatto richiesta, nei tempi e nei modi previsti, dei registratori di cassa o dei rotoli di carta prenumerati.

La proposta sanatoria dovrebbe decorrere dalla entrata in vigore della legge 26 gennaio 1983, n. 18, fino al 29 aprile 1984; termine entro il quale è da ritenersi regolarizzata la situazione delle forniture per i soggetti obbligati.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le sanzioni previste dal primo, quarto e ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, per la mancata emissione dello scontrino fiscale e per lo uso di supporti cartacei diversi da quelli previsti dall'articolo 13 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, non si applicano a quei soggetti che, avendone fatto regolare e tempestiva richiesta, non hanno potuto disporre degli apparecchi misuratori fiscali o dei supporti cartacei regolari per cause imputabili alle ditte fornitrici.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano dalla entrata in vigore della legge 26 gennaio 1983, n. 18, fino al 29 aprile 1984.

Fatte salve le sanzioni divenute definitive, non si dà luogo a restituzione delle somme versate.